

# Il disinfestatore professionale nel Ccnl Multiservizi

Il 21 novembre, al seminario di Ravenna, il Presidente Unionservizi e componente la Giunta di Confapi Vincenzo Elifani, ha ricordato agli oltre 250 presenti l'importanza delle normative contrattuali e gli aspetti qualificanti dei Lavoratori delle Imprese della Disinfestazione. E ha invitato tutte le imprese del settore ad applicare il corretto Contratto Collettivo.



40  
GSA  
GENNAIO  
2020

Contratto, questo sconosciuto. O perlomeno, sarebbe meglio dire “questo disapplicato”.

## Una “palude” di contratti

Già, perché ancora troppo di frequente le imprese di disinfestazione, e non solo, pur potendo contare su uno strumento contrattuale ampiamente condiviso e ben “rodato” (il cd. CCNL multiservizi, chiaramente), fanno “orecchie da mercante” e applicano contratti più vantaggiosi, anche se meno tutelanti e soprattutto non sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente maggiormente più rappresentative. Complice, diciamo, una certa “confusione contrattuale”, con una pluralità di documenti diversi che non contribuisce certo a fare chiarezza. Questo il quadro in cui si è “mosso” **Vincenzo Elifani**, presidente Unionservizi e componente della giunta di Confapi, che in occasione del seminario sul controllo delle zanzare ha analizzato “Il profilo del Tecnico Disinfestatore nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese multiservizi”.



## Un percorso di aggregazione

Imprenditore del settore, socio e amministratore da più di trent'anni di imprese che svolgono attività di pulizie, facchinaggio, trasporto di rifiuti, manutenzione del verde e disinfestazioni, Elifani è anche tra i soci fondatori dell'AIDPI, l'Associazione delle Imprese di Disinfestazione Professionali Italiane. “Recentemente – ha esordito – Unionservizi Confapi e AIDPI hanno deciso di intraprendere e condividere un percorso di aggregazione che pur mantenendo le specificità di entrambe le porterà ad assumere una posizione unitaria e comune nell'ambito della rappresentanza e della contrattazione collettiva a tutto vantaggio delle imprese associate e dei lavoratori addetti al settore”.

## La libertà sindacale costituzionalmente tutelata

“La Costituzione italiana, all'articolo 39, sancisce la libertà di associazio-

ne e organizzazione sindacale e precisa che i sindacati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Quindi, essendo libera l'organizzazione e la contrattazione sindacale, si pone innanzitutto un tema di rappresentatività che nel settore del multiservizi è ancora molto più accentuato vista la presenza di tante organizzazioni sindacali e datoriali e l'esistenza di tanti contratti nazionali collettivi di lavoro”.

## Dall'archivio dei CCNL qualche dato su cui riflettere

Elifani ha continuato ricordando che presso il CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, è stato istituito l'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro (CCNL) presso il quale vengono depositati tutti i contratti e gli accordi di rinnovo sottoscritti, raggruppati in 13 macrosettori. “A maggio del 2019 erano stati depositati ben 825 CCNL, di cui solo 243 sottoscritti da CGIL, CISL e UIL,

mentre gli altri 582 sottoscritti da altri sindacati minori. All'interno del macrosettore "AZIENDE DI SERVIZI (Aziende elettriche, Gas e Acqua, Telecomunicazioni, Pulizia Facility Management Servizi Integrati, CONI Servizi e Federazioni Sportive – cod. K)", il CNEL ha raccolto 45 CCNL, di cui 32 dei 45 riguardano il settore "Servizi Ambientali e Pulizie e Multiservizi"; di questi solo 5 sono stati sottoscritti dalle organizzazioni sindacali che fanno capo a CGIL, CISL e UIL. Di questi 5 CCNL, tre contratti si riferiscono all'attività di pulizie e disinfestazione mentre gli altri due all'attività di raccolta dei rifiuti".

### **I contratti riferibili al settore**

Ha proseguito Elifani: "I tre contratti riferibili al settore multiservizi sono quelli che l'INPS codifica con il numero 119 per il personale dipendente da imprese industriali, con il codice 120 quello relativo alle imprese artigiane e con il codice 340 quello relativo a alle imprese del commercio. Sempre secondo l'INPS, i 3 CCNL sopra citati occupano 419.716 addetti nell'anno 2016. Tutti e tre i contratti fanno capo a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTRASPORTI-UIL e sostanzialmente si equivalgono in quanto sottoscritti successivamente a quello del settore industriale".

### **La "scelta" del Contratto**

"Quindi il contratto collettivo nazionale di lavoro riferibile all'attività delle

aziende associate ad AIDPI è uno dei tre citati, e cioè quello sottoscritto da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTRASPORTI-UIL e, se l'azienda non è un'azienda artigiana o un'azienda iscritta a Confcommercio, allora la scelta dovrà ricadere su quello sottoscritto da ANIP Confindustria, UNIONSERVIZI Confapi e le tre associazioni del mondo cooperativistico".

### **L'attinenza con la disinfestazione**

Il passaggio fondamentale che indica l'attinenza di questo contratto con l'attività di disinfestazione e derattizzazione è dato dall'art.1 "Sfera di applicazione del Contratto" laddove nell'elenco delle attività ricomprese riporta al primo punto: servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.).

### **L'inquadramento del personale**


"Un altro passaggio che riporta chiaramente all'attività di disinfestazione è l'art. 10 "Inquadramento del personale". In quest'articolo, nelle declaratorie dei vari livelli contrattuali, sono riportate le seguenti figure professionali:

- V livello – Addetti alla disinfestazione, derattizzazione e disinfezione, demuscazione anche con l'ausilio di apparecchiature per l'irrorazione di sostanze chimiche ai sensi delle disposizioni di legge in materia.
- IV livello – Lavoratori che in autono-

mia ed avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura complessa nella disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, diserbo, depolveratura, sanificazione e manutenzione degli ambienti sia interni che esterni. I lavoratori per acquisire il IV livello devono conseguire abilitazione professionale adeguata tramite la frequenza di un corso di formazione specifico che, realizzabile da qualsiasi struttura formativa, dovrà comunque comprendere le specifiche e i contenuti predisposti dall'ONBSI, sulla base delle Direttive e dei Protocolli Comunitari del settore. Esempio: Tecnici disinfestatori specializzati.

- III livello – Lavoratori che eseguono attività di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, diserbo, depolveratura, sanificazione e manutenzione degli ambienti sia interni che esterni con l'utilizzo di attrezzature e macchine operatrici complesse e con prodotti pronti all'uso, diluibili in acqua o in altro veicolo o miscele di prodotti diversi, secondo le istruzioni ricevute. I lavoratori di questo livello devono conseguire abilitazione professionale adeguata tramite la frequenza di un corso di formazione specifico che, realizzabile da qualsiasi struttura formativa, dovrà comunque comprendere le specifiche e i contenuti predisposti dall'ONBSI, sulla base delle Direttive e dei Protocolli comunitari del settore. Esempio: Tecnici disinfestatori qualificati.

- II livello – Lavoratori che eseguono attività di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, diserbo, depol-





veratura, sanificazione e manutenzione degli ambienti sia interni che esterni anche con l'utilizzo di attrezzature e macchine operatrici semplici e con prodotti pronti all'uso e/o diluibili in acqua, secondo le istruzioni ricevute. I lavoratori di questo livello devono conseguire abilitazione professionale adeguata tramite la frequenza di un corso di formazione specifico che, realizzabile da qualsiasi struttura formativa, dovrà comunque comprendere le specifiche e i contenuti predisposti dall'ONBSI, sulla base delle Direttive e dei Protocolli comunitari del settore. Esempio: Tecnici disinfestatori comuni”.

### Formazione e aggiornamento

Ha continuato Elifani: “Per quanto riguarda i percorsi formativi e le attività di aggiornamento del personale c'è una dichiarazione a verbale sul CCNL nella quale le parti danno mandato all'ONBSI, di predisporre un progetto, da presentare al Ministero della Salute, sulla base di quanto previsto dalle Direttive e dei Protocolli Comunitari specifici del settore, anche in collaborazione con Istituti Universitari ed Enti Pubblici competenti per materia. Un ultimo riferimento del CCNL in oggetto all'attività di disinfestazione lo abbiamo al comma 11 dell'art.42 “Ferie”, laddove dice che la norma che prevede che l'impresa assicurerà al lavoratore due settimane di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre non trova applicazione per le imprese di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione”.

### Gli artt. 66-70 e la bilateralità di settore

“Tutto qui: il CCNL di categoria non

fa più alcun altro riferimento all'attività di disinfestazione. Neanche quando, vista la particolarità della prestazione lavorativa, si normatizza il contratto a tempo determinato o quello a tempo parziale. Ciononostante, è importante porre l'attenzione sugli articoli dal 66 al 70 perché trattano della bilateralità di settore, l'ONBSI per l'appunto, e dell'assistenza sanitaria integrativa di settore erogata tramite il Fondo ASIM che prevede anche in questo caso la partecipazione paritetica tra sindacati e parti datoriali firmatarie del contratto”.

### Il ruolo di ONBSI

“L'ONBSI, l'Organismo Nazionale Bilaterale dei Servizi Integrati, costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, ovvero delegate dalla legge alle parti sociali stesse. L'ONBSI è finanziato mediante l'attribuzione di un contributo di € 0,50 mensili a carico del datore di lavoro e di € 0,50 mensili a carico del lavoratore, per 12 mensilità, da versare trimestralmente. Tali importi sono ridotti, per i lavoratori a part-time inferiore a 20 ore settimanali, a € 0,25 mensili”.

### E il fondo ASIM

Il Fondo ASIM, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Multiservizi, ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo ASIM, previste dal piano sanitario sottoscritto dalle parti sociali, tutti i lavoratori a tem-

po indeterminato ai quali si applica il C.C.N.L. “per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi”. I datori di lavoro sono tenuti a corrispondere al Fondo, per ogni lavoratore un contributo ordinario pari a Euro 4,00 mensili per dodici mensilità per ciascun lavoratore con un parametro orario contrattuale settimanale medio fino a 28 ore settimanali, ed Euro 6,00 mensili per dodici mensilità per i lavoratori con un parametro orario settimanale medio superiore. Il Fondo ASIM nel 2018 ha garantito, in media, la copertura a 190.696 lavoratori”.

### Essenziali le forme di bilateralità

“Da sottolineare infine che l'art.70 del CCNL prevede che la corretta applicazione del contratto nazionale di lavoro passa attraverso la sua “integralità” che si ottiene iscrivendo i lavoratori alle forme di bilateralità previste, come il Fondo ASIM per la sanità integrativa e l'ONBSI quale ente bilaterale nazionale. Pertanto, la mancata iscrizione delle imprese alla bilateralità e il mancato versamento degli importi mensili a favore dei lavoratori dipendenti espone le imprese stesse non solo al mancato riconoscimento della regolare applicazione contrattuale ma anche a vertenze sindacali e a richieste di risarcimento danni da parte dei lavoratori”.

### “Applicare correttamente il CCNL appropriato”

Ha concluso Elifani: “L'invito a tutte le imprese è quello di applicare correttamente e integralmente il CCNL di settore, di partecipare attivamente alla vita associativa delle organizzazioni datoriali e di comunicare agli enti della bilateralità – iscrivendosi ai siti internet di ONBSI e Fondo ASIM – l'associazione datoriale di appartenenza”.